

ORDINANZA n. 48 del 17.5.2020

A decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, fatto salvo quanto previsto ai punti 2.e 3 e salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni.

1. Disposizioni in tema di attività produttive e commerciali e dei servizi.

1.1. Sull'intero territorio regionale:

- a) è consentita la riapertura delle attività inerenti ai servizi alla persona, ivi compresi i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni ;
- b) è consentita la riapertura delle attività commerciali al dettaglio, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni;
- c) ferma la possibilità di esercizio dell'attività con consegna a domicilio e con modalità da asporto con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):
 - c.1) a far data dal 18 maggio 2020, è consentito ai bar l'esercizio dell'attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti o affollamenti all'interno dell'esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo;
 - c.2) a far data dal 21 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività in loco;
- d) resta consentito l'esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari.
- e) è consentita la riapertura dei musei, biblioteche ed altri luoghi di cultura, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni ;
- f) per le ulteriori attività economiche, ivi comprese le attività ricettive non alberghiere e balneari, si dà mandato all'Unità di Crisi regionale, di definire adeguate misure ai fini della ripresa in sicurezza delle attività entro il 25 maggio 2020;
- g) è raccomandato alle aziende e alle amministrazioni, pubbliche e private, il massimo ricorso allo smart working o l'articolazione del lavoro con orari differenziati;
- h) l'attività di tirocinio extracurricolare e di laboratori tecnico-pratici è svolta preferibilmente a distanza;

1.2. L'apertura degli esercizi commerciali e delle altre attività di cui al precedente punto 1.1.) è consentita, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e senza obbligo di chiusura domenicale, fatto salvo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti.

1.3. E' fatto obbligo agli esercenti di dare ampia e piena conoscibilità ai lavoratori, ai tirocinanti e agli utenti del contenuto delle Linee Guida . A tutti i menzionati soggetti è fatto obbligo di osservanza delle prescrizioni.

2. Disposizioni in tema di trasporti.

2.1. fino al 31 maggio 2020, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti:

- per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi, nella misura del 100% dei servizi programmati in ordinario;
- per i servizi di TPL marittimo resta confermata l'attivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%.

2.2. Le aziende di trasporto adeguano la propria programmazione alle disposizioni di cui al comma 2.1.

2.3. E' fatto obbligo alle aziende di trasporto di assicurare l'esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza e di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi;

2.4 E' fatto altresì obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali.

3. Disposizioni in tema di ingressi e rientri nel territorio regionale.

3.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 2 giugno 2020 è fatto obbligo, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative o da comprovati e certificati motivi di salute:

-di comunicare l'arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;

-di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo;

-di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

-in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta per ogni conseguente determinazione.

3.2 . E' fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità, del territorio.

3.3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli-Afragola, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio-Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all'aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:

-sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea;

-autocertificare il luogo ove sarà osservato l'isolamento domiciliare.

3.4 . Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 3.3 è fatto obbligo di assicurare l'organizzazione di singole postazioni di verifica e i successivi adempimenti per i casi sospetti.

3.5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al presente provvedimento.

3.6 A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all'Unità di Crisi Regionale le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale.

3.7. A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all'Unità di Crisi Regionale i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.

3.8. Ai soggetti di cui ai punti 3.6 e 3.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento.

3.9. L'Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 3.6 e 3.7, provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio.

4. Disposizioni in tema di accesso alle Isole del Golfo.

Alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, è fatto obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

4. 1. Spostamenti da altre regioni italiane e dall'estero, nei casi consentiti dall'art.1, commi 2 e 4 del decreto legge n.33 del 16 maggio 2020:

-divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto;

-obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;

-obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza;

-obbligo di presentarsi all'imbarco almeno un'ora prima della partenza, per consentire i controlli;

-obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido Covid-19;

-divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;

-divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell'esito del tampone molecolare nasofaringeo;

4.2 Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto obbligo di mettere a disposizione delle ASL competenti e dell'Unità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute. Agli stessi è fatto, altresì, obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali.

4.3 Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli è raccomandata la più ampia collaborazione per l'ordinato svolgimento delle operazioni di controllo.

5. Disposizioni in tema di attività motoria e sportiva.

5.1 E' consentito lo svolgimento di attività motoria e sportiva all'aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, a meno che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti ovvero si tratti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente. Per l'attività motoria è obbligatorio l'uso della mascherina; per l'attività sportiva, ove incompatibile con l'uso della mascherina, è fatto comunque obbligo di portarla con sé e di indossarla ove ci si trovi in prossimità di altre persone. L'esercizio dell'attività sportiva sul lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico è consentito dalle ore 5,30 alle ore 8,30; nonché, senza limiti di orario, nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque nel rispetto del divieto di assembramenti. L'attività sportiva nei circoli ed associazioni sportive di discipline che consentono il rispetto della prescritta distanza interpersonale (quali tennis, ginnastica, pattinaggio) è limitata all'uso degli spazi all'aperto. Resta ferma, fino al 25 maggio 2020, la chiusura delle piscine e delle palestre.

5.2 sono consentite le attività sportive, anche agonistiche, purché in assenza di pubblico, svolte in strutture autorizzate all'aperto su ampi spazi (golf, motociclismo, equitazione, ippica).

6. Obbligo di utilizzo delle mascherine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, all'aperto e al chiuso.

Su tutto il territorio regionale resta confermato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

8. Sanzioni.

le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.